COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **33** **COPIA**

Cat. 8 Cl. 3 Fasc. 2

Prot. n. 0008267 del 22/04/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: POLO ESTRATTIVO BONTEMPO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (ART. 12 L.R. N. 17/1991)

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese di MARZO, alle ore 09,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

1)	Brunori Sara	Sindaco	Presente
2)	Garuti Giampiero	Vice Sindaco	Assente
3)	Dalfiume Sauro	Assessore	Presente
4)	Baldazzi Cristina	Assessore	Assente
5)	Bellavia Roberta	Assessore	Presente
6)	Montebugnoli Stelio	Assessore	Presente
7)	Tinti Fausto	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: POLO ESTRATTIVO BONTEMPO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (ART. 12 L.R. N. 17/1991)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

in seguito alla domanda e allegate tavole di progetto, presentate dalla C.E.S.I. Società Cooperativa con sede in Imola – Via Sabbatani n. 14, in data 23/07/2008 PG n. 0017518, tendente ad ottenere l'autorizzazione per la coltivazione e sistemazione finale della cava di sabbia denominata "BONTEMPO" sita in Via Paniga, identificata all'N.C.T. del Comune di Castel San Pietro Terme al Fg. 126 Mapp.21/P, 23/24,29/P, 30/P, 31/P, 227/P, 229/P, 233/P, terreni di proprietà della C.E.S.I. su area soggetta a vincolo ai sensi dell'art.142 lett. c) del D.Lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. (aree tutelate per legge) soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 in quanto rientrante nella fascia di 150 mt. dal Rio Sabbioso, **sono stati rilasciati i seguenti atti**:

1) Deliberazione n. 99 del 02/07/2008 con la quale la Giunta Comunale ha deciso di non sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il progetto nel rispetto delle prescrizioni espresse da A.R.P.A. – Sezione Provinciale di Bologna in data 21/04/2008 PG. N. 6027 e dell'Az. USL di Imola in data 19/06/2008 PG n. 28799

2) Autorizzazione Paesaggistica PG n. 17518 del 18/02/2009 rilasciata ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm. e ii in quanto l'area rientra in parte nella fascia di 150 mt dal RIO SABBIOSO,che rientra nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bologna e come tale rientra in zona di tutela ambientale ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs. 42/2004 il cui termine di validità, in seguito alla proroga concessa, scade il 18/02/2017;

3) Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva Rep. N. 2642/09 in data 27/04/2009 ai sensi della L:R: n. 17/1991 artt. 11 e 12, registrata all'Ufficio delle Entrate di Imola il 05/05/2009 n. 41 Sezione I

4) Autorizzazione per l'esercizio dell'Attività Estrattiva N. 257/2008 rilasciata in data 27/04/2009 il cui termine di validità, in seguito alla proroga rilasciata in data 18/03/2013 protocollo n. 0007637, scade il 27 aprile 2014;

5) Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bologna Assessorato Ambiente – Servizio Pianificazione Paesistica – Unità Operativa Attività Estrattive protocollo n. 98346/2010 del 28/05/2010 acquisito al protocollo del Comune in data 24/06/2010 n. 15186 in merito alla riduzione delle distanze di rispetto stabilite dall' Art. 104 del D.P.R. n. 128/1959 da m. 20 ad un massimo di m. 10 dal "Rio Sabbioso"

RICHIAMATI i seguenti pareri e le prescrizioni contenute nei seguenti pareri rilasciati in merito al Piano di Coltivazione:

1) della COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO in data 06/06/2008 con esito favorevole, fatte salve eventuali prescrizioni che verranno impartite in sede di esame del piano di coltivazione e sistemazione della cava

2) della COMMISSIONE TECNICA INFRAREGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVA prot. n. 378389 in data 17/09/2008 con esito **Favorevole con prescrizioni** subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- in convenzione dovranno essere espressamente previsti i tre anni di manutenzione successivi all'impianto vegetazionale
- il computo metrico estimativo dei lavori e quindi l'entità della fidejussione a garanzia dovranno essere adeguati inserendo i costi delle irrigazioni di soccorso per i primi tre anni successivi all'impianto vegetazionale
- ogni integrazione e modifica al progetto, la cui verifica e' demandata al comune, dovrà essere trasmessa alla provincia a completamento della pratica in oggetto
- il comune dovrà predisporre un controllo periodico accurato e continuativo al fine di garantire la corretta esecuzione del progetto nei modi e nei tempi e previsti

3) di A.R.P.A. di Imola, n. 14311 in data 01/10/2008 con esito **Favorevole con prescrizioni** subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
   Nel Piano di coltivazione e Sistemazione Finale devono essere integrate, recepite ed assolte le seguenti prescrizioni:
   Componente rumore:

- le attività di lavoro dovranno limitarsi al periodo diurno e comunque dovranno essere rispettati gli orari di lavoro previsti dal regolamento comunale vigente;
- durante le fasi di approntamento delle diverse fasi di scavo dovrà essere rispettato presso i ricettori il limite previsto dalla delibera regionale n. 45 del 21/02/2001 per i cantieri edili stradali e assimilabili e le attività temporanee (70 dB(A) con tempo di misura TM≥ 10 minuti);
- nelle fasi di coltivazione dovranno essere rispettati presso i ricettori, i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale, nella fattispecie i 60 dB(A) in periodo diurno (le lavorazioni non si svolgeranno di notte);
- laddove non risultasse possibile ottemperare al rispetto dei limiti acustici suddetti dovrà essere richiesta specifica deroga ai sensi della normativa regionale L.R. n. 15/2001;
- in concomitanza con la preparazione delle fasi di scavo, dovrà essere realizzato con il materiale inerte, sul confine dell'area da coltivare, una barriera naturale a parziale schermatura delle emissioni acustiche delle macchine operatrici a tutela dei ricettori limitrofi;
- anche allo scopo di contenere i livelli acustici ai ricettori, non dovranno essere svolte attività in contemporanea con quella della cava "Paniga";
- dovrà essere redatto un piano di monitoraggio che preveda lo svolgimento, durante le fasi di coltivazione, di alcune misure fonometriche significative in corrispondenza della postazione P7 (o di quella indicata in tal modo nello studio presentato) al fine di mantenere controllati i valori dei livelli acustici presso il vicino ricettore (probabilmente R7) dove le stime risultano più alte e prossime ai limiti normativi vigenti;
- tale piano, così come i risultati delle misure , dovranno essere inviati agli enti competenti per la valutazione. Qualora i rilievi evidenziassero superamenti dei limiti normativi, potrà essere richiesta l'adozione di eventuali misure di mitigazione acustica.

Componente atmosfera:

Sarebbe opportuno eseguire almeno una campagna di monitoraggio ante operam (preferibilmente nel periodo estivo) sui ricettori maggiormente sensibili agli impatti della cava, al fine di valutare lo stato della qualità dell'aria prima dell'avvio dei lavori in corrispondenza dell'area in esame (nella quale sono presenti diversi edifici residenziali). Successivamente sarebbe opportuno eseguire almeno una campagna di corso d'opera in grado di approfondire l'impatto dell'attività estrattiva in progetto nelle condizioni più sfavorevoli e permettere di individuare le eventuali azioni mitigative da intraprendere;

Dovranno essere messe in atto sempre tutte le azioni necessarie a mitigare la diffusione del articolato dall'area di cava ed in particolare modo dai fronti di scavo, dai cumuli di stoccaggio temporaneo e dalle piste di accesso e di servizio, nonché da tutte le attività di trasporto ed accumulo del materiale previste nel piano.

Oltre a tutti gli elementi di mitigazione che verranno adottati dal proponente ed opportunamente descritte nella documentazione presentata si richiede quanto segue:

- la bagnatura periodica, in caso di necessità, dei cumuli di materiale sterile, che fungono da terrapieni, al fine di limitare il possibile trasporto di materiale durante le giornate secche e ventose;
- la periodica bagnatura (anche ripetuta nell'arco della giornata, soprattutto nel periodo estivo) della pista di cantiere in uscita dalla cava Paniga e della viabilità locale circostante come già avviene per le attività della suddetta cava.

Componente acque superficiali:

In relazione alle acque eventualmente drenate dalle aree di lavorazione, trattandosi di aree produttive sulle quali insistono macchinari ed attrezzature di cantiere, dovranno essere adottati, in fase di lavorazione, tutti gli accorgimenti necessari per evitare sversamenti e conseguenti immissioni di sostanze inquinanti nei corpi idrici superficiali, al fine di evitare alterazione nei corpi idrici superficiali, al fine di evitare alterazioni della qualità delle acque

4) dell'A.U.S.L di Imola - Nuovi insed. produt., n. 49089 in data 22/11/2008 con esito **Favorevole** nel rispetto delle prescrizioni impartite da A.R.P.A. in sede di verifica procedura di screening;
5) del Responsabile del Servizio Edilizia e Territorio in data 24/12/2008 con esito favorevole nel rispetto delel prescrizioni impartite da A.R.P.A. e Azienda U.S.L.;
6) del Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, in data 07/07/2008 :

- in sede di presentazione del piano di coltivazione e sistemazione dovrà essere presentato quanto segue:
- cartografia catastale di insieme, comunicazione delle proprietà e relative superfici riportanti i limiti del P.A.E. e di effettiva escavazione con sovrapposizione su planimetri C.T.R.
- planimetria C.T.R. con indicazione delle aree soggette a vincolo D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. introdotte con D.Lgs. n. 63 del 26/03/2008, riportante le aree interessate dalla effettiva escavazione nonché tutta la documentazione di legge per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- documentazione atta a dimostrare il rispetto delle distanze dai confini in caso di deroga adeguando la cartografia per quanto riguarda le aree di effettiva escavazione;
- i quantitativi estraibili siano quelli previsti dal P.A.E. vigente
- il piano di coltivazione dovrà rispettare le indicazioni del P.A.E. e successiva variante, in ordine alla sistemazione paesaggistica finale
- dovranno essere recepite le prescrizioni di cui ai pareri dell'Azienda U.S.L. di Imola e dell'A.R.P.A.. Sezione Provinciale di Bologna.

VISTA l'istanza presentata in data 02/08/2013 acquisita al Protocollo del Comune il 06/08/2013 PG n. 00155506 con la quale, essendo in scadenza la validità dell'autorizzazione all'esercizio della Cava BONTEMPO, la CESI- Cooperativa Edil Strade Imolese Soc. Coop. ha richiesto il rilascio di una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva in quanto nel quinquennio del 2009 al 2013, conseguentemente alla grave crisi degli investimenti di costruzioni e opere pubbliche, la cava è stata sfruttata per modestissime entità e precisamente risultano estratti materiali per n. 24.729 mc (pari al 5%) sui potenziali 494.644 mc previsti dal Piano di Coltivazione;

DATO atto che risultano confermati gli elaborati costituenti il Piano di Coltivazione a firma **BRUZZI DOTT. AGR. ILARIA ENRICA** iscritto all'Albo per Agronomi della provincia di BOLOGNA al numero 901 e da **ORTELLI. GEOL.** GERMANO, già approvati e depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico:

- TAVOLA 1/5 RELAZIONE GENERALE DI PIANO;
- TAVOLA 2/5 RELAZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO AMBIENTALE;
- TAVOLA 3/5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;

- TAVOLA 4/5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- TAVOLA 5/5 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;
- TAVOLA 01/10 INQUADRAMENTO CATASTALE E LIMITI;
- TAVOLA 02/10 PLANIMETRIA STATO DI FATTO;
- TAVOLA 03/10 PLANIMETRIA PIANO DI COLTIVAZIONE;
- TAVOLA 04/10 PLANIMETRIA PROGETTO DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA FINALE;
- TAVOLA 05/10 PLANIMETRIA PROGETTO DI INSERIMENTO AMBIENTALE;
- TAVOLA 06a/10 SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO, DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA;
- TAVOLA 06b/10 SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO, DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA;
- TAVOLA 06c/10 SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO, DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA;
- TAVOLA 07a/10 SEZIONI LONGITUDINALI STATO DI FATTO, DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA;
- TAVOLA 07b/10 SEZIONI LONGITUDINALI STATO DI FATTO, DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA;
- TAVOLA 08/10 SEZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO AMBIENTALE;
- TAVOLA 09/10 CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA;
- TAVOLA 10/10 CARTA IDROLOGICA.
- RELAZIONE
- TAVOLA 01/03 PLANIMETRIA CATASTALE
- TAVOLA 02/03 COROGRAFIA
- TAVOLA 03/03 PLANIMETRIA, PROFILO E SEZIONE
- RELAZIONE PAESAGGISTICA EX ART. 2 DPCM 12/12/2005
- TAVOLA 01/01 PROGETTO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

VISTA la Tavola Integrativa 02/10-01 allegata all'istanza che riguarda lo stato di fatto della cava alla data del NOV. 2012 depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico;

VISTO il riscontro della Provincia di Bologna - Settore Ambiente - U.O. Suolo ed Attività Estrattive, PG 63068 del 29/04/2013, al quesito procedimentale posto dal Comune di Castel San Pietro Terme, in cui la Provincia esprime la valutazione che la variante non è sostanziale e che pertanto non è necessario un nuovo parere di competenza della COMMISSIONE TECNICA INFRAREGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVA , che ha già licenziato lo stesso PCS con parere n. 316 del 17/09/2008;

VISTA la nota del 30/11/2013 con la quale la C.E.S.I. ha comunicato che il materiale estratto nel 2013 è stato quantificato in mc 1390;

VISTA la nota della CESI del 30/01/2014 pervenuta il 31/01/2014 prot. n. 2173, con la quale chiede venga ridotto il contributo annuo di € 15.000,00 di cui all'art. 11 della precedente convenzione Rep. n. 2642/2009 da versare a titolo di parziale rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale sosterrà sia per il controllo dell'attività estrattiva sia per la manutenzione ordinaria della viabilità comunale interessata dal traffico degli inerti, portandolo a € 6.000,00 (Euro seimila) annui per un totale di € 30.000,00 (Euro trentamila);

DATO atto che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Piano della Attività Estrattive Variante Generale 2007 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 10/01/2008 e successiva variante specifica approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 12/06/2008;

VISTO il PIAE Provinciale adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 24/06/2013 che conferma le previsioni del PAE vigente di Castel San Pietro Terme da accertare al Capitolo 3865 del Bilancio di Previsione;

VISTA la proposta di convenzione predisposta ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 17 del 18/07/1991 con la quale vengono recepite le richieste avanzate dalla Coop. C.E.S.I. Società Cooperativa in data 30/01/2014 in quanto negli anni di esercizio dell'attività estrattiva dal 2009 al 2013 l'esercente ha provveduto al versamento della complessiva somma di Euro 75.000,00 prevista dall'art. 11 della convenzione, pur avendo estratto solo il 5,3% del potenziale previsto dal Piano di coltivazione dovuto alla gravissima crisi degli investimenti in costruzioni e opere pubbliche;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii., e che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti di natura economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Approvare la proposta di **convenzione allegata al presente atto sotto la lettera "A"** per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava BONTEMPO sita in **VIA PANIGA in Castel San Pietro Terme,** su area identificata all'N.C.T. del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) al Fg. 126, mapp. 21/P, 23, 24, 29/P, 30/P, 31/P, 227/P, 229/P, 233/P; come da elaborati progettuali redatti da: **ORTELLI. GEOL. GERMANO, DOTT. AGR. ILARIA ENRICA BRUZZI** in premessa elencati e conservati in atti dell'Ufficio Tecnico;

All.) A - delibera GC n. 33.pdf

2. Autorizzare il Dirigente dell'Area Servizi al Territorio ad intervenire nella stipulazione della convenzione come sopra approvata inserendo nell'atto tutte quelle clausole che si renderanno opportune;
3. Dare atto che nessun onere è previsto a carico di questa Amministrazione Comunale per la stipula della convenzione.
4. Dare inoltre atto che in riferimento all'art. 19 della convenzione "Vigilanza , Controlli e Sanzioni", l'attività di controllo della cava sarà affidata al competente Servizio "Edilizia e Territorio" secondo un programma specifico di cui verrà informata la Giunta Comunale .;
5. Dare atto che il PIAE Provinciale adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 24/06/2013 conferma le previsioni del PAE vigente di Castel San Pietro Terme da accertare al Capitolo 3865 del Bilancio di Previsione ;

6. di pubblicare sul portale "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le seguenti informazioni:

Atto *(compilato da Segreteria)*	Delibera di Giunta n. 33 del 17/03/2014
Oggetto *(compilato da Segreteria)*	POLO ESTRATTIVO BONTEMPO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (ART. 12 L.R. N. 17/1991)
Contenuto *(compilato da Segreteria)*	Si veda la delibera **in allegato**
Eventuale spesa **al lordo di iva** *(inserito dall'ufficio "x")*	0
Estremi dei principali documenti del fascicolo *(inserito da ufficio "x")*	SI FA RIFERIMENTO AGLI ELABORATI APPROVATI CON CONVENZIONE REP. N. 2642/2009

Indi;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs.n. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: POLO ESTRATTIVO BONTEMPO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (ART. 12 L.R. N. 17/1991)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì, 13 marzo 2014

IL DIRIGENTE DI AREA

Dott. Arch. Ivano Serrantoni

_____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto**.**

Lì, 17/03/2014

IL DIRIGENTE AREA DIREZIONE GENERALE

(Dott. Antonio Caravita)

_____

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Provincia di Bologna

Registrato all'Ufficio Entrate di

Imola il _____ n. _____

serie_____esatti €

F.to _____

Rep. n. _____

CONVENZIONE PER L'ESECIZIO DI ATTIVITA'

ESTRATTIVA CAVA DI SABBIA DENOMINATA "BONTEMPO"

(L.R. N. 18/07/91 n° 17 art. 11 e 12)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici (2014) in questo giorno di _____del mese di _____, in Castel San Pietro Terme, in una sala della Residenza Municipale in P.zza XX Settembre n.4, davanti a me dottoressa CINZIA GIACOMETTI – Segretario Generale del Comune di Castel San Pietro Terme, autorizzato per legge a rogare gli atti in cui è parte l'Ente, sono personalmente comparsi i signori:

1) IVANO SERRANTONI, nato a Monterenzio (BO) il 05/06/1954, domiciliato per la carica in Castel San Pietro Terme (BO) presso la Residenza Municipale – P.zza XX Settembre n. 4, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e per conto ed interesse del COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (Codice Fiscale n. 00543170377 - P. IVA 00514201201), nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 17/03/2014, immediatamente esecutiva conservata agli atti

E

2) LAMA MARCO, nato a Imola (BO) il 27/08/1962, domiciliato per la carica in Imola (BO), Via Sabbatani n. 14, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in nome e per conto della COOPERATIVA EDIL STRADE IMOLESE Società Cooperativa (Codice Fiscale n. 00292890373 - P. IVA 00499691202), con sede in Imola, Via Sabbatani n. 14, come risulta dalla visura della CCIAA di Bologna effettuata in data 28/03/2014, esercente dell'attività estrattiva, di seguito per brevità definita anche "C.E.S.I.";

PREMESSO CHE:

in seguito alla domanda e allegate tavole di progetto, presentate dalla C.E.S.I. Società Cooperativa con sede in Imola – Via Sabbatani n. 14, in data 23/07/2008 PG n. 0017518, tendente ad ottenere l'autorizzazione per la coltivazione e sistemazione finale della cava di sabbia denominata "BONTEMPO", sita in Via Paniga, identificata all'N.C.T. del Comune di Castel San Pietro Terme al Fg. 126 Mapp. 21/P, 23/24, 29/P, 30/P, 31/P, 227/P, 229/P, 233/P, terreni di proprietà della C.E.S.I. su area soggetta a vincolo ai sensi dell'art.142, lett. c), del D.Lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. (aree tutelate per legge) soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 in quanto rientrante nella fascia di 150 mt. dal Rio Sabbioso, sono stati rilasciati i seguenti atti:

1) Deliberazione n. 99 del 02/07/2008 con la quale la Giunta Comunale ha deciso di non sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il progetto nel rispetto delle prescrizioni espresse da A.R.P.A. – Sezione Provinciale di Bologna in data 21/04/2008 PG. N. 6027 e dell'Az. USL di Imola in data 19/06/2008 PG n. 28799;

2) Autorizzazione Paesaggistica PG n. 17518 del 18/02/2009 rilasciata ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii in quanto l'area rientra in parte nella fascia di 150 mt. dal RIO SABBIOSO, che rientra nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bologna e come tale rientra in zona di tutela ambientale ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs. 42/2004 il cui termine di validità, in seguito alla proroga concessa, scade il 18/02/2017;

3) Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva Rep. N. 2642/09 in data 27/04/2009 ai sensi della L.R. n. 17/1991 artt. 11 e 12, registrata all'Ufficio delle Entrate di Imola il 05/05/2009 n. 41 Serie I;

4) Autorizzazione per l'esercizio dell'Attività Estrattiva N. 257/2008 rilasciata in data 27/04/2009 il cui termine di validità, in seguito alla proroga rilasciata in data 18/03/2013 protocollo n. 0007637, scade il 27 aprile 2014;

5) Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bologna Assessorato Ambiente – Servizio Pianificazione Paesistica – Unità Operativa Attività Estrattive protocollo n. 98346/2010 del 28/05/2010, acquisito al protocollo del Comune in data 24/06/2010 n. 15186, in merito alla riduzione delle distanze di

rispetto stabilite dall'Art. 104 del D.P.R. n. 128/1959 da m. 20 ad un massimo di m. 10 dal "Rio Sabbioso";

Richiamati i seguenti pareri e le prescrizioni contenute nei seguenti pareri rilasciati in merito al Piano di Coltivazione:

1) della COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO in data 06/06/2008 con esito favorevole, fatte salve eventuali prescrizioni che verranno impartite in sede di esame del piano di coltivazione e sistemazione della cava;

2) della COMMISSIONE TECNICA INFRAREGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVA, prot. n. 378389 in data 17/09/2008, con esito Favorevole con prescrizioni subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- in convenzione dovranno essere espressamente previsti i tre anni di manutenzione successivi all'impianto vegetazionale;
- il computo metrico estimativo dei lavori e quindi l'entità della fidejussione a garanzia dovranno essere adeguati inserendo i costi delle irrigazioni di soccorso per i primi tre anni successivi all'impianto vegetazionale;
- ogni integrazione e modifica al progetto, la cui verifica e' demandata al Comune, dovrà essere trasmessa alla Provincia a completamento della pratica in oggetto;
- il Comune dovrà predisporre un controllo periodico accurato e continuativo al fine di garantire la corretta esecuzione del progetto nei modi e nei tempi e previsti;

3) di A.R.P.A. di Imola, n. 14311 in data 01/10/2008, con esito Favorevole con prescrizioni subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

nel Piano di coltivazione e Sistemazione Finale devono essere integrate, recepite ed assolte le seguenti prescrizioni:

Componente rumore:

- le attività di lavoro dovranno limitarsi al periodo diurno e comunque dovranno essere rispettati gli orari di lavoro previsti dal regolamento comunale vigente;

- durante le fasi di approntamento delle diverse fasi di scavo dovrà essere rispettato presso i ricettori il limite previsto dalla delibera regionale n. 45 del 21/02/2001 per i cantieri edili stradali e assimilabili e le attività temporanee (70 dB(A) con tempo di misura TM≥ 10 minuti);
- nelle fasi di coltivazione dovranno essere rispettati presso i ricettori, i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale, nella fattispecie i 60 dB(A) in periodo diurno (le lavorazioni non si svolgeranno di notte);
- laddove non risultasse possibile ottemperare al rispetto dei limiti acustici suddetti dovrà essere richiesta specifica deroga ai sensi della normativa regionale L.R. n. 15/2001;
- in concomitanza con la preparazione delle fasi di scavo, dovrà essere realizzato con il materiale inerte, sul confine dell'area da coltivare, una barriera naturale a parziale schermatura delle emissioni acustiche delle macchine operatrici a tutela dei ricettori limitrofi;
- anche allo scopo di contenere i livelli acustici ai ricettori, non dovranno essere svolte attività in contemporanea con quella della cava "Paniga";
- dovrà essere redatto un piano di monitoraggio che preveda lo svolgimento, durante le fasi di coltivazione, di alcune misure fonometriche significative in corrispondenza della postazione P7 (o di quella indicata in tal modo nello studio presentato) al fine di mantenere controllati i valori dei livelli acustici presso il vicino ricettore (probabilmente R7) dove le stime risultano più alte e prossime ai limiti normativi vigenti;
- tale piano, così come i risultati delle misure, dovranno essere inviati agli enti competenti per la valutazione. Qualora i rilievi evidenziassero superamenti dei limiti normativi, potrà essere richiesta l'adozione di eventuali misure di mitigazione acustica.

Componente atmosfera:

Sarebbe opportuno eseguire almeno una campagna di monitoraggio *ante operam* (preferibilmente nel periodo estivo) sui ricettori maggiormente sensibili agli impatti della cava, al fine di valutare lo stato della

qualità dell'aria prima dell'avvio dei lavori in corrispondenza dell'area in esame (nella quale sono presenti diversi edifici residenziali). Successivamente sarebbe opportuno eseguire almeno una campagna di corso d'opera in grado di approfondire l'impatto dell'attività estrattiva in progetto nelle condizioni più sfavorevoli e permettere di individuare le eventuali azioni mitigative da intraprendere.

Dovranno essere messe in atto sempre tutte le azioni necessarie a mitigare la diffusione dell'articolato dall'area di cava ed in particolare modo dai fronti di scavo, dai cumuli di stoccaggio temporaneo e dalle piste di accesso e di servizio, nonché da tutte le attività di trasporto ed accumulo del materiale previste nel piano.

Oltre a tutti gli elementi di mitigazione che verranno adottati dal proponente ed opportunamente descritti nella documentazione presentata, si richiede quanto segue:

- la bagnatura periodica, in caso di necessità, dei cumuli di materiale sterile, che fungono da terrapieni, al fine di limitare il possibile trasporto di materiale durante le giornate secche e ventose;
- la periodica bagnatura (anche ripetuta nell'arco della giornata, soprattutto nel periodo estivo) della pista di cantiere in uscita dalla cava Paniga e della viabilità locale circostante come già avviene per le attività della suddetta cava.

Componente acque superficiali:

In relazione alle acque eventualmente drenate dalle aree di lavorazione, trattandosi di aree produttive sulle quali insistono macchinari ed attrezzature di cantiere, dovranno essere adottati, in fase di lavorazione, tutti gli accorgimenti necessari per evitare sversamenti e conseguenti immissioni di sostanze inquinanti nei corpi idrici superficiali, al fine di evitare alterazione nei corpi idrici superficialie alterazioni della qualità delle acque;

4) dell'A.U.S.L di Imola - Nuovi insed. produt., n. 49089 in data 22/11/2008, con esito Favorevole nel rispetto delle prescrizioni impartite da A.R.P.A. in sede di verifica procedura di screening;

5) del Responsabile del Servizio Edilizia e Territorio in data 24/12/2008 con esito favorevole nel

rispetto delle prescrizioni impartite da A.R.P.A. e Azienda U.S.L.;

6) del Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, in data 07/07/2008:

- in sede di presentazione del piano di coltivazione e sistemazione dovrà essere presentato quanto segue:

- cartografia catastale di insieme, comunicazione delle proprietà e relative superfici riportanti i limiti del P.A.E. e di effettiva escavazione con sovrapposizione su planimetri C.T.R.;
- planimetria C.T.R. con indicazione delle aree soggette a vincolo D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. introdotte con D.Lgs. n. 63 del 26/03/2008, riportante le aree interessate dalla effettiva escavazione nonché tutta la documentazione di legge per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- documentazione atta a dimostrare il rispetto delle distanze dai confini in caso di deroga adeguando la cartografia per quanto riguarda le aree di effettiva escavazione;
- i quantitativi estraibili siano quelli previsti dal P.A.E. vigente;
- il piano di coltivazione dovrà rispettare le indicazioni del P.A.E. e successiva variante, in ordine alla sistemazione paesaggistica finale;
- dovranno essere recepite le prescrizioni di cui ai pareri dell'Azienda U.S.L. di Imola e dell'A.R.P.A. Sezione Provinciale di Bologna.

VISTA l'istanza presentata in data 02/08/2013 acquisita al Protocollo del Comune il 06/08/2013 PG n. 00155506 con la quale, essendo in scadenza la validità dell'autorizzazione all'esercizio della Cava BONTEMPO, la C.E.S.I. Società Cooperativa ha richiesto il rilascio di una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva in quanto nel quinquennio dal 2009 al 2013, conseguentemente alla grave crisi degli investimenti di costruzioni e opere pubbliche, la cava è stata sfruttata per modestissime entità e precisamente risultano estratti materiali per n. 24.729 mc (pari al 5%) sui potenziali 494.644 mc previsti dal Piano di Coltivazione;

DATO atto che risultano confermati gli elaborati costituenti il Piano di Coltivazione a firma BRUZZI DOTT. AGR. ILARIA ENRICA iscritto all'Albo per Agronomi della provincia di BOLOGNA al numero 901 e da ORTELLI GEOL. GERMANO, già approvati:

- TAVOLA 1/5 RELAZIONE GENERALE DI PIANO;

- TAVOLA 2/5 RELAZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO AMBIENTALE;

- TAVOLA 3/5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;

- TAVOLA 4/5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

- TAVOLA 5/5 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;

- TAVOLA 01/10 INQUADRAMENTO CATASTALE E LIMITI;

- TAVOLA 02/10 PLANIMETRIA STATO DI FATTO;

- TAVOLA 03/10 PLANIMETRIA PIANO DI COLTIVAZIONE;

-TAVOLA 04/10 PLANIMETRIA PROGETTO DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA FINALE;

- TAVOLA 05/10 PLANIMETRIA PROGETTO DI INSERIMENTO AMBIENTALE;

- TAVOLA 06a/10 SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO, DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA;

- TAVOLA 06b/10 SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO, DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA;

- TAVOLA 06c/10 SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO, DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA;

- TAVOLA 07a/10 SEZIONI LONGITUDINALI STATO DI FATTO, DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA;

- TAVOLA 07b/10 SEZIONI LONGITUDINALI STATO DI FATTO, DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA;

- TAVOLA 08/10 SEZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO AMBIENTALE;

- TAVOLA 09/10 CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA;

- TAVOLA 10/10 CARTA IDROLOGICA;

- RELAZIONE;

- TAVOLA 01/03 PLANIMETRIA CATASTALE;

- TAVOLA 02/03 COROGRAFIA;

- TAVOLA 03/03 PLANIMETRIA, PROFILO E SEZIONE;

- RELAZIONE PAESAGGISTICA EX ART. 2 DPCM 12/12/2005;

- TAVOLA 01/01 PROGETTO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO;

VISTA la Tavola Integrativa 02/10-01 allegata all'istanza che riguarda lo stato di fatto della cava alla data del NOV. 2012;

VISTO il riscontro della Provincia di Bologna - Settore Ambiente - U.O. Suolo ed Attività Estrattive, PG 63068 del 29/04/2013, al quesito procedimentale posto dal Comune di Castel San Pietro Terme, in cui la Provincia esprime la valutazione che la variante non è sostanziale e che pertanto non è necessario un nuovo parere di competenza della COMMISSIONE TECNICA INFRAREGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVA, che ha già licenziato lo stesso PCS con parere n. 316 del 17/09/2008;

VISTA la nota del 30/11/2013 con la quale la C.E.S.I. ha comunicato che il materiale estratto nel 2013 è stato quantificato in mc 1390;

VISTA la nota della CESI del 30/01/2014, pervenuta il 31/01/2014 prot. n. 2173, con la quale chiede venga ridotto il contributo annuo di € 15.000,00 (euro quindicimila) di cui all'art. 11 della precedente convenzione Rep. n. 2642/2009 da versare a titolo di parziale rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale sosterrà sia per il controllo dell'attività estrattiva sia per la manutenzione ordinaria della viabilità comunale interessata dal traffico degli inerti, portandolo a € 6.000,00 (euro seimila) annui per un totale di € 30.000,00 (euro trentamila);

DATO atto che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Piano della Attività Estrattive Variante Generale 2007 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 10/01/2008 e successiva variante specifica approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 12/06/2008;

VISTO il PIAE Provinciale adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 24/06/2013, che conferma le previsioni del PAE vigente di Castel San Pietro Terme;

DATO ATTO CHE:

- l'area di pertinenza della Cava Bontempo è identificata al catasto terreni del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) al Fg. 126, mapp. 21/P, 23, 24, 29/P, 30/P, 31/P, 227/P, 229/P, 233/P , di proprietà della Coop. C.E.S.I. di Imola;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della convenzione;
- che parte dell'area di escavazione è sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004, Art. 142 comma 1 lettera c), in quanto rientrante nella fascia di 150 mt. dal Rio Sabbioso e lett. g), in quanto parte del terreno ricade in zona boscata e pertanto sottoposta alla procedura cui all'Art. 146 di cui al D.Lgs 42/2004;
- che deve ora procedersi alla traduzione, in apposita scrittura privata, degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi già approvati ed allegati agli atti autorizzativi sopra richiamati, che sono posti agli atti dell'archivio generale del Comune (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto);
- la proposta della presente convenzione predisposta ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 17 del 18/07/1991 è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 33 in data 17/03/2014, immediatamente eseguibile;

CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite e della cui identità personale io, Segretario generale rogante, sono personalmente certo, convengono e stipulano quanto segue:

-la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO 1

Art.1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 2

Superficie di cava

L'area di pertinenza della Cava Bontempo , così come indicata in PAE, è di circa 71.188 mq., mentre la superficie dell'Ambito Bontempo (area di cava + area di cantiere) è di circa 49.908 mq.

La superficie di effettiva escavazione dipende dalle deroghe dalle distanze di rispetto previste dall'Art. 104 del DPR 128/59 per quanto riguarda i sostegni delle linee elettriche e telefoniche, presenti nell'area di cava. Per quanto riguarda l'area peri fluviale posta in corrispondenza del Rio Sabbioso e parte di aree boscate soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art. 142 lettere c) e g) e ss.mm., poste all'interno del perimetro dell'area di effettiva coltivazione, è possibile procedere all'escavazione poiché è stata ottenuta l'autorizzazione paesaggistica prevista, che era in scadenza nel mese di febbraio 2014 ma che è stata prorogata al 18/02/2017. L'esercente dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica per proseguire l'escavazione anche in seguito a tale data di decadenza.

Pertanto, in assenza delle deroghe su indicate, ma con l'avvicinamento al Rio della Paniga ed alla strada sopra citata fino a 20 mt., l'area di effettiva escavazione sarebbe di circa 43.000 mq., mentre la superficie complessiva delle fasce di rispetto sarebbe di circa 11.959 mq.

Nel caso di concessione di escavazione in deroga all'art. 104 del D.P.R. n. 128/1959, ed alle Norme Tecniche di attuazione del P.A.E., che prevede la coltivazione come da progetto presentato e quindi fino in prossimità del Rio Sabbioso e alla Via Paniga, l'area di effettiva escavazione sarebbe di circa 49.908 mq. mentre la superficie complessiva delle fasce di rispetto interessate sarebbe di circa 11.959 mq.

Art. 3

Tipo di materiale da coltivare

Il materiale estratto è costituito da sabbie di origine alluvionale (sedimenti di conoide e di terrazzo del Torrente Sillaro) e il volume massimo estraibile è di mc. 494.644 comprensivo dell'escavazione in deroga prevista dall'art. 104 del D.P.R. n. 128/59 di mc. 25.978. Nel caso di escavazione senza deroghe, è di mc. 468.666.

L'escavazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate negli atti di progetto, in conformità con quanto

previsto dal vigente PAE in termini volumetrici per l'area in questione.

Art. 4

Lavori di coltivazione

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

a) ad autorizzazione rilasciata, in concomitanza con la preparazione delle fasi di scavo e comunque prima dell'inizio dell'attività estrattiva vera e propria, dovrà essere realizzato con il materiale inerte, sul confine dell'area da coltivare, una barriera naturale a parziale schermatura delle emissioni acustiche delle macchine operatrici a tutela dei ricettori limitrofi; di tale adempimento dovrà esserne data tempestiva comunicazione scritta all'ufficio attività estrattive del Comune e all'A.R.P.A. di Bologna, che provvederanno ad effettuare sopralluoghi per le verifiche necessarie;

b) dovrà essere redatto un piano di monitoraggio che preveda lo svolgimento, durante le fasi di coltivazione, di alcune misure fonometriche significative in corrispondenza della postazione P7 (o di quella indicata in tal modo nello studio presentato) al fine di mantenere controllati i valori dei livelli acustici presso il vicino ricettore (probabilmente R7) dove le stime risultano più alte e prossime ai limiti normativi vigenti; tale piano, così come i risultati delle misure, dovranno essere inviati agli enti competenti per la valutazione;

c) il terreno agricolo, nonché il terreno sterile scavato, non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;

d) la profondità massima raggiungibile è di mt. 43,22 circa, individuabile sulla sezione n.10, rilevata rispetto alla verticale dell'attuale piano di campagna, la quota più bassa raggiungibile è a mt. 95,94 s.l.m. individuabile sulla Sezione n. 10, e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito, a spese della Ditta, alla presenza del tecnico comunale Arch. Fausto Zanetti, conformemente alla profondità prevista all'Art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PAE vigente. Tale caposaldo è stato posto all'esterno del confine nord-ovest dell'area direttamente interessata dall'estrazione. E' individuabile nella Tavola 02/10 "Planimetria dello stato di fatto" come Stazione 1000, in prossimità del sondaggio n. 02.

La quota del caposaldo è stata fissata a 155,70 mt. s.l.m.;

e) conformemente a quanto stabilito all'Art. 22 delle NTA del PAE, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di + 1,00 mt. rispetto al livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto; la Ditta dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'ufficio tecnico comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;

f) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista, la Ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto alla lettera e) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione secondo i tempi ed i modi previsti dall'Art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di sospensione della stessa, consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui alla precedente lettera e);

g) installazione, a spese della Ditta, prima dell'inizio dei lavori di estrazione, di almeno n° 3 piezometri; in tal caso la Ditta dovrà fornire all'Ufficio Tecnico Comunale apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti, nonché fornire al su citato ufficio le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso, il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture;

h) eseguire a propria cura e spesa le opere a servizio e di pertinenza della cava medesima, così come previsto dal Piano di coltivazione, nonché tutte le successive opere di sistemazione agro geopedologiche secondo quanto più dettagliatamente previsto negli articoli seguenti;

i) eseguire le opere necessarie per prevenire ed evitare danni ad altre attività (es. Aziende Agricole limitrofe) ed a beni (mobili ed immobili), sia pubblici che privati, nonché eseguire le opere che si rendessero necessarie per riparare i danni eventualmente arrecati dall’attività estrattiva, quanto sopra secondo modalità e tempi fissati dall’Amministrazione Comunale.

Per la coltivazione della cava si procederà come previsto negli elaborati di cui alla autorizzazione per l'esercizio dell'Attività Estrattiva N. 257/2008 rilasciata in data 27/04/2009.

La coltivazione procederà con rimozione del terreno vegetale di copertura che verrà accumulato nell'ambito della cava evitando ristagni di acqua, per poi poter essere utilizzato per il ripristino agro forestale finale.

L'esercente alla cava si impegna a non introdurre nessun impianto di prima lavorazione del materiale estratto.

Il materiale estratto verrà utilizzato per usi non pregiati edili e stradali in conformità al P.A.E. vigente;

l) l'esercente si impegna, quale presupposto della esecuzione dell'attività estrattiva:

- alla sistemazione della Via Paniga, nel tratto adiacente all'area interessata dall'intervento, mediante l'addolcimento delle tre curve esistenti e alla riduzione della pendenza;
- al risarcimento degli eventuali danni provocati al piano viabile ed alle pertinenze sulla base delle indicazioni e nella misura che verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale;
- alla assunzione a proprio carico dell'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e vicinale interessata dal transito degli automezzi di cava;

inoltre:

- a protezione dell'area di scavo e perimetralmente ad essa dovrà essere realizzata una adeguata rete di scolo e di drenaggio delle acque;
- l'area di scavo dovrà essere adeguatamente recintata e segnalata. Gli accumuli di qualsiasi materiale dovranno essere condotti in modo da prevenire l'instabilità dei terreni evitando ristagni di acqua che possano favorirla;
- la coltivazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà salve le deroghe di legge;
- dovranno inoltre essere previsti tutti gli accorgimenti necessari ad impedire eventuali discariche abusive ed, in generale, infiltrazioni inquinanti;
- il riposizionamento del cappellaccio, nelle aree già coltivate, avverrà, compatibilmente con un

corretto esercizio dell’attività di cava, in modo da minimizzare l’impatto visivo e da anticipare i tempi della ristrutturazione del suolo;

m) in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regolarizzazione e lo scolo delle acque di superficie;

n) svolgere l’attività nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle vigenti norme di P.A.E. e del parere dell’Ufficio Tecnico Comunale;

o) l’esercizio dell’attività estrattiva sarà subordinato alla esecuzione di tutte quelle opere ed alla adozione di tutte quelle cautele ed accorgimenti che in genere gli Enti preposti ritenessero di dover imporre in difesa delle necessità idrogeologiche e dell’ambiente;

p) così come previsto dal P.A.E. vigente, la coltivazione non deve investire le aree vincolate dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, fino ad avvenuta acquisizione del parere del Ministero dell’Ambiente o comunque alla scadenza del silenzio assenso sull’autorizzazione paesaggistica che sarà trasmessa al Ministero dell’Ambiente di Roma a cura del Servizio competente dell’Area Servizi al Territorio del Comune di Castel San Pietro Terme. Successivamente alla coltivazione di tali aree le stesse dovranno comunque essere ripristinate come previsto dagli elaborati di progetto.

Art. 5

Perimetrazione area di cava

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'ufficio tecnico comunale per i dovuti controlli.

Art. 6

Cartello all'accesso della cava

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- tipo di materiale estratto;

- denominazione della cava;

- ditta esercente;

- direttore dei lavori;

- sorvegliante;

- estremi dell'atto autorizzativo;

- scadenza autorizzazione convenzionata.

TITOLO II

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 7

Denuncia inizio lavori

Il Titolare dell'Autorizzazione dovrà denunciare la data di inizio dei lavori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini previsti dagli Artt. 24 e 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128 così come modificati dall'Art. 20 del Dlgs 624/96, al Comune, all'Assessorato Ambiente - Ufficio attività estrattive della Provincia di Bologna, e alla Unità sanitaria locale competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere all'Ufficio attività estrattive della Provincia di Bologna e alla Unità sanitaria locale competente copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 8

Durata autorizzazione

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni cinque: quattro per la fase di estrazione e uno per la sistemazione, a partire dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione.

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

Art. 9

Proroga della convenzione

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 10

Tariffe

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata, secondo i tempi e i modi previsti, con provvedimento dalla Giunta regionale.

Art. 11

Viabilità ed accessi accessori

Il traffico dei mezzi da e per la cava per il trasporto del materiale sul luogo di utilizzazione si svolgerà utilizzando una strada interpoderale realizzata a cura e su proprietà della Ditta esercente, che attraversa anche un brevissimo tratto della Via Paniga e che si immette nella via comunale Macchione in confine con il Comune di Dozza, per poi utilizzare la strada vicinale “del Confine” in Comune di Castel San Pietro Terme e in Comune di Dozza, già allargata e asfaltata a spese dall’esercente, che adduce alla S.S. 9 via Emilia.

Art. 12

Garanzia per gli obblighi della convenzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e), dell'art. 12 della L.R. 17/91, la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

a) presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa nella misura di Euro 200.000,00 corrispondente

alle spese presunte, documentate dal computo metrico estimativo contenuto nella relazione tecnica allegata al piano di coltivazione, per la esecuzione delle opere di sistemazione di tutta l'area interessata dall'attività di cava ed alle condizioni di esercizio della cava e degli obblighi di cui all'art. 4 lettera l) e comprensivo dei costi per le irrigazioni di soccorso per i primi tre anni successivi all'impianto vegetazionale finale . Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi verificatesi nell'anno precedente;

b) il versamento delle annualità pagate per la garanzia in questione dovrà essere attestato dalla Ditta al Comune con idoneo documento rilasciato dall'istituto fidejussore, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del premio;

c) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera, nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art.16 della L.R. n. 17/1991 e dell'eventuale successivo incameramento della garanzia;

d) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'Istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

Qualora ne ricorrano le condizioni, all'inizio di ogni anno, in relazione allo stato di esecuzione delle opere di sistemazione, da accertare in contraddittorio fra le parti, si potrà provvedere alla corrispondente decurtazione della garanzia fidejussoria.

A titolo di parziale rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale sosterrà sia per il controllo dell'attività estrattiva, sia per la manutenzione ordinaria della restante viabilità comunale interessata dal traffico degli inerti, l'esercente si impegna a versare un contributo annuo di € 6.000,00 (euro seimila) per un totale di € 30.000,00 (euro trentamila) previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria, da versarsi entro il 30 novembre di ogni anno. Qualora venga richiesta ed ottenuta la proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva dovranno essere versati all'Amministrazione Comunale ulteriori € 6.000,00 (euro seimila) entro il

termine stabilito.

Il contributo di cui sopra potrà, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, essere trasformato in corrispondente fornitura di materiali inerti ai prezzi di mercato.

Art. 13

Svincolo della fidejussione

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione.

La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito Certificato rilasciato dal Dirigente sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale.

Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che l’Amministrazione Comunale non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

c) la Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'Istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Art. 14

Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale,

difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 12 lettera a) e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone l'attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 15

Opere connesse con la coltivazione - Danni

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;

b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica, qualora questa venisse utilizzata, per una lunghezza di almeno 50 metri; detta lunghezza sarà da concordarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale;

c) ad una corretta attuazione del precisato Piano di Coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 16

Registrazione

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa di cui al D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Bolli, diritti, registrazione ed ogni altra spesa od onere connessi alla presente convenzione sono a totale carico della Ditta.

Art. 17

permesso di costruire

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dalla vigente normativa (L.R. n. 15/2013 e ss.mm.), in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie. Non necessitano, quindi, del permesso di costruire le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 18

Mancato pagamento oneri

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 10 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16, L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro quindici giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III

CONTROLLI

Art. 19

Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;

- computo metrico dei materiali (distinti in materia utile, terreno agricolo, sterile);

- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo tout venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 10. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

Art. 20

Vigilanza, controlli e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 41 "vigilanza e controlli" del P.A.E. vigente in materia di applicazione delle disposizioni della L.R. n. 17/1991 e s.m.i., il Comune avrà libero accesso alla zona di attività estrattive durante l'orario di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere controlli di sua competenza. E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva e per lui al Direttore Responsabile, di dare ogni chiarimento, informazione o notizia nonché di mettere a disposizione mezzi, personale, e quanto altro occorra per l'espletamento dei controlli . La mancata osservanza della presente norma dà luogo ad una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. n. 17/1991; in caso di reiterazione, il Comune può, in seguito a diffida (art. 17 della L.R. n. 17/1991), pronunciare la decadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, punto c), delle Norme del P.A.E.

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore responsabile ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 21

Lavori di manutenzione

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 8 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 14 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 9

Art. 22

Varianti

Sono ammesse varianti al Piano di Coltivazione e/o al Progetto di Sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al Piano di Coltivazione sia al Progetto di Sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14.

Art. 23

Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

Art. 24

Deroghe ex art. 104, DPR 128/59

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del DPR 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all' Art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni, è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 25

Sistemazione finale - Discarica

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 26

Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente

autorità.

Art. 27

Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art. 28

Locali per ricovero e servizi igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze, se non presenti nell'area di cava o nelle immediate vicinanze, dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere istallati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Art. 29

Situazioni non prevedibili

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 10 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art. 30

Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 31

Contenzioso

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del Tribunale di Bologna. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

E richiesto, io Segretario generale del Comune di Castel San Pietro Terme, ho ricevuto questo atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia, di pagine _____ intere e numero _____ righe della presente fin qui, di cui ho dato lettura ad alta e chiara voce ai comparenti, escluso l'allegato sub A), per concorde volontà delle parti e mia, avendone presa conoscenza in precedenza, i quali, interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo approvano e con me lo sottoscrivono a margine di ogni pagina e in fine del presente atto.

Per il Comune di Castel S. Pietro Terme

Il Dirigente

Dott. Arch. Ivano Serrantoni

Per la Coop. C.E.S.I. Soc. Coop. a r.l. di Imola

Dott. Marco Lama

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Cinzia Giacometti

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente — Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori — F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 22/04/2014

La presente copia è conforme all'originale.

Lì, 22/04/2014

p. / Resp. Affari Istituzionali

F.to Claudia Chiusoli

_____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____ .

Il Funzionario

_____